

Comune di
CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28.06.1996)

(Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2000)

.....

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto all'art. 3, comma 1° del detto D.Lgs.

**Art. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e sarà gestito:

- **In forma diretta;**
- **In forma associata con altri enti locali;**
- **In convenzione ad apposita azienda speciale;**
- **In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari, come disciplinato dalle norme in materia e successive modificazioni;**

Il conferimento della concessione avverrà con le modalità stabilite **dalle norme al momento vigenti.**

**Art. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 11, 3 comma, del D.Lgs. 507/93, le attribuzioni spettano al Concessionario, **qualora la gestione sia in concessione, oppure al funzionario comunale nominato dal Comune, nel caso della gestione in forma diretta.**

Art. 4
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

I criteri di cui fare riferimento per la stesura del piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti.

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare, ed armonizzare alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, D.Lgs, 10 Settembre 1993, n. 360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre n. 495) al regolamento di Polizia Municipale e Traffico.

Entro il 30 Settembre 1996 il Concessionario del servizio, proporrà alla Giunta, in applicazione del presente Regolamento il Piano Generale degli impianti.

Il piano di cui ai procedimenti commi dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 5
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 6
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, cumulativamente se relativi alla medesima iniziativa, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 8
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12, 12 e 14, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per la pubblicità di cui agli articoli 14, comma 4 e 15, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato accertato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti ivi compreso il presente.

Art. 9
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, **al Comune o nelle forme previste dal vigente Regolamento delle Entrate**, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua **nelle forme di legge**.

Art. 10
RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 11
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 12
ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività degli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso:

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali ed alla pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte di cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 13

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti e dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

La pubblicità di cui al comma 1 sarà consentita previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 14

DEROGHE E DIVIETI

Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, possono essere eseguite le affissioni previa autorizzazione del Sindaco.

Sugli edifici di carattere storico, ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Art. 15
LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA'

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie od altro luogo pubblico è consentita dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00.
E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

Art. 16
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

E' ammessa la distribuzione a mano di materiale informativo predisposto da associazioni, da Enti o da privati.
In altro modo è ammessa la distribuzione a mano di materiale pubblicitario, previa l'autorizzazione del Sindaco e pagamento della relativa tassa.

CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E'istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93 il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Art. 18
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 19
SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

Art. 20
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente. Il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate dai quantitativi affissi.

IL ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni debbono essere esposte per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 21
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge, sia penali che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 22
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dal comma 5 del precedente articolo 20, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 20 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei giorni successivi.

Art. 23
PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 24
RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 25
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionale del Comune da esse svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni delle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributo
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, Elezioni Politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge,
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26
GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 507/1993.

Art. 27
TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e ed esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al concessionario, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Art. 28
CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32, viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione provata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dell'art. 2/bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dell'importo del canone fisso.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa, la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione di possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 29
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 30
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dai relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

Art. 31
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione staccata della provincia competente sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla commissione tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

CAPO V
INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

Art. 32
DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'art. 26 del D.L. 285/92 modificato dal D.L. 360/93.

Art. 33
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del D.Lgs. 507/93, il Comune dispone:

- a) se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

Art. 34

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b), dell'art. 32 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostante a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 35

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di Calusco d'Adda è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti quindi per un totale complessivo di mq. 108 rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta a n. 8018 abitanti.

In considerazione delle esigenze territoriali la superficie completa degli impianti ad adibire alle affissioni dirette e pubbliche viene stabilita in massimo mq. 1000.

La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 36

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 34 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica: 20%.
- b) alle affissioni di natura commerciale 80%. Nell'ambito della percentuale riservata alle affissioni di natura commerciale, mq. 10 saranno destinati per l'effettuazione d'affissioni dirette da parte di soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il Comune dispone che gli impianti per affissioni dirette siano attribuiti per un periodo di 5 anni a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante “affidamento consessorio” da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 879 del.R.D. 23/05/1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Art. 37

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall’art. 12, comma 3, del. D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 38

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L’affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L’autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l’impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell’impianto
- c) planimetria della zona con localizzato l’impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell’impianto;

L’autorizzazione, sarà rilasciata dal Sindaco accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e polizia urbana.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di giorni 20.

L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990.

Art. 39

MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con le indicazioni dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di “spazi disponibili” deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta d’affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

IL committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedere a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alla “pubbliche affissioni” con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati di recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù da pubblico.

Art. 40

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L.50.000 per ogni commissione.

CAPO V NORME FINALI

Art. 41

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 42
PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 43
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 44
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità, da parte del Comitato Regionale di Controllo, e sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia da questo Comune.